

CODICE ETICO

RASSEGNA TRIBUTARIA

ARTICOLO 1. PRINCIPI ISPIRATORI

- 1.1. Il codice etico della Rivista “Rassegna Tributaria” si ispira alle norme etiche di comportamento e agli standards indicati dal “*Committee on Publication Ethics*” (COPE) nel Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (<http://publicationethics.org/resource/guidelines>).
- 1.2. La Direzione della Rivista nella sua attività si conforma allo spirito e alla lettera delle raccomandazioni del COPE al fine di adottare tutte le possibili misure contro le negligenze e assicurare buone pratiche dal punto di vista etico nel processo di pubblicazione.
- 1.3. In particolare è previsto che tutte le parti coinvolte – Direzione, Redazione, Autori e Revisori – conoscano e condividano i principi e le disposizioni che seguono.

ARTICOLO 2. PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE DI REVISIONE FRA PARI

- 2.1. La Direzione decide in ordine alla pubblicazione dei contributi proposti alla Rivista esclusivamente in base al loro valore scientifico, alla rilevanza e all'originalità del loro contenuto senza distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, nonché di orientamento scientifico o accademico o politico degli autori.
- 2.2. La Direzione è responsabile della decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti alla Rivista sulla base della procedura di revisione prevista nel “Regolamento di Autodisciplina di Rassegna Tributaria” di cui al successivo paragrafo 2.4.
- 2.3. Nelle sue decisioni, la Direzione adotta criteri idonei a prevenire potenziali conflitti di interesse ai sensi del successivo articolo 3 e rispetta le strategie e l'impostazione editoriale della Rivista.
- 2.4. Regolamento di Autodisciplina:
 - 2.4.1. La pubblicazione dei contributi della sezione “Dottrina”, della sezione “Profili istituzionali” e della sezione “Giurisprudenza” è subordinata a due livelli di valutazione da parte della Direzione della Rassegna e del Comitato per la Valutazione.
 - 2.4.2. Il Comitato per la Valutazione è formato da almeno 12 membri, individuati dalla Direzione fra professori ordinari di ruolo o fuori ruolo, riportati in un elenco periodicamente aggiornato pubblicato a pag. 3 di ogni numero della Rivista.
 - 2.4.3. I contributi devono essere previamente inviati in formato digitale alla Redazione di Rassegna che provvede a trasmetterli ai Direttori anche in forma digitale.
 - 2.4.4. Il contributo approvato collegialmente dalla Direzione è sottoposto, in forma anonima, al giudizio di un membro del Comitato per la Valutazione (il “**Revisore**”) designato a rotazione sulla base delle specifiche competenze in relazione all'argomento del contributo.
 - 2.4.5. Il Revisore è tenuto all'osservanza del Codice Etico della Rivista e dei principi che lo ispirano individuati nell'articolo 1. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Revisore deve:
 - i. astenersi dal fare commenti ingiustamente negativi o dall'includere critiche ingiustificate al lavoro di qualsiasi concorrente citato nel contributo;

- ii. astenersi dal suggerire agli autori di includere citazioni ai propri lavori (o a quelli di un collaboratore) solo per aumentare il numero di citazioni o per migliorare la visibilità del proprio lavoro o di quello del collaboratore; i suggerimenti devono essere basati su valide ragioni accademiche o tecnologiche.
- iii. non protrarre intenzionalmente il processo di revisione, ritardando l'invio della revisione o richiedendo informazioni aggiuntive non necessarie alla rivista o all'autore.
- iv. ove riscontri problemi etici, contattare direttamente l'editore e collaborare in modo riservato con la rivista, senza assumere iniziative di approfondimento personali, a meno che la rivista non chieda ulteriori informazioni o consigli.
- v. esprimere il proprio giudizio senza farsi condizionare da considerazioni legate alla nazionalità, al credo religioso o politico, al sesso o ad altre caratteristiche degli autori, all'origine del contributo o a considerazioni di natura commerciale o di carriera accademica.

2.4.6. Il giudizio è comunicato indicativamente entro 15 giorni e può essere positivo, negativo o subordinato a ulteriori interventi da parte dell'Autore. In quest'ultimo caso, l'Autore è tempestivamente informato delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti e provvede all'ulteriore elaborazione. La Direzione, a sua volta, valutata la significatività dell'ulteriore elaborazione, decide in ordine alla pubblicazione.

2.4.7. Nel caso di valutazione negativa, la Direzione può decidere di sottoporre il contributo al giudizio di altri due membri del Comitato per la Valutazione. Il giudizio è comunicato entro 15 giorni. Nel caso entrambe le valutazioni siano positive si potrà procedere alla pubblicazione. Nel caso in cui una valutazione sia positiva e l'altra subordinata a ulteriori interventi da parte dell'Autore o entrambe siano subordinate ad ulteriori interventi da parte dell'Autore, quest'ultimo è tempestivamente informato delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti e provvede all'ulteriore elaborazione. La Direzione, a sua volta, valutata la significatività dell'ulteriore elaborazione, decide in ordine alla pubblicazione.

2.4.8. Nell'indice di ogni numero di Rassegna, i contributi pubblicati a seguito di una valutazione positiva sono contrassegnati da un asterisco.

2.4.9. Ferma restando comunque l'approvazione collegiale della Direzione, possono essere pubblicati contributi che non siano sottoposti al giudizio del Comitato per la Valutazione, con decisione della Direzione debitamente motivata e segnalata.

2.4.10. La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata dalla Redazione della Rivista.

ARTICOLO 3. DOVERI DEGLI AUTORI

3.1. L'Autore garantisce che il contributo proposto per la pubblicazione sia inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, volumi o periodici, salvo espresso consenso della Direzione. Se il contributo sarà pubblicato in seguito in altri periodici o volumi, la Rivista dovrà esserne informata e acconsentire, fermo restando l'espresso riferimento alla pubblicazione sulla stessa.

3.2. L'Autore è tenuto altresì a citare adeguatamente i testi utilizzati seguendo le regole editoriali indicate per la pubblicazione sulla Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri Autori siano adeguatamente parafrasate o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti.

3.3. La paternità dell'opera deve risultare con chiarezza: devono apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla realizzazione del contributo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore.

3.4. L'Autore riconosce e accetta che la Direzione può chiedere che al suo contributo siano apportate le correzioni e le integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima del Revisore, ai fini

del rispetto dei doveri di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2. e 3.3.

3.5. Se un Autore individua in un suo contributo un errore o un'inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice del contributo le doverose modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del contributo collaborando attivamente con la Direzione e la Redazione della Rivista.

3.6. L'Autore ha diritto di conoscere il giudizio formulato dal Revisore, ferma l'anonimità della procedura di revisione. L'Autore può esprimere in proposito le proprie osservazioni o obiezioni, su cui deciderà poi la Direzione.

3.7. L'Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto da cui deriva il contributo.

3.8. Inviando un contributo l'Autore concorda sul fatto che, in caso di accettazione dello stesso per la pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, saranno trasferiti alla Rivista e all'Editore.

ARTICOLO 4. DOVERI DEI REVISORI

4.1. La revisione paritaria posta in essere ai sensi del precedente articolo 2.3 è un procedimento finalizzato ad aiutare la Direzione della Rivista nella valutazione della qualità scientifica degli articoli proposti e consente anche all'Autore di migliorare il proprio contributo.

4.2. Il Revisore che non si senta adeguato o sufficientemente qualificato all'incarico richiesto per revisionare la ricerca riportata nel contributo o che ritenga di essere impossibilitato a revisionarlo nei tempi indicati è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività alla Direzione della Rivista, ritirandosi dal procedimento di revisione.

4.3. La revisione paritaria deve essere svolta in modo corretto e oggettivo. I Revisori sono invitati a motivare le proprie valutazioni sul contributo loro inviato in modo adeguato e documentato. Le osservazioni devono essere tecnicamente ben formulate e non si possono configurare come critiche di natura ideologica o, comunque, contenenti presupposti scientifico-culturali di natura personale. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve preferibilmente essere accompagnata da una corrispondente citazione e/o documentazione.

4.4. Il Revisore è invitato ad indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere basilari trascurate dall'Autore nel proprio contributo. Egli deve inoltre segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

4.5. I contributi ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dalla Direzione. Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di revisione paritaria devono essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono essere usate a proprio vantaggio.

4.6. Il Revisore che, per qualsivoglia motivo, sia o si ritenga in grado di identificare l'Autore deve dichiararlo alla Direzione e astenersi comunque dalla revisione.

ARTICOLO 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

5.1. La decisione relativa alla pubblicazione non può essere influenzata da conflitti di interesse fra l'Autore o l'istituzione presso la quale opera e un Revisore o un membro della Direzione.

5.2. Un conflitto d'interesse sussiste in presenza di rapporti personali o economici fra i soggetti di cui al precedente paragrafo 3.1 sono di entità tale da influenzare in modo inappropriato le loro valutazioni.

5.3. Al fine di prevenire i conflitti di interesse:

5.3.1. ciascun membro della Direzione è tenuto a dichiararne caso per caso l'esistenza e,

conseguentemente, ad astenersi dalla valutazione dei contributi e dalla designazione del valutatore;

5.3.2. la Direzione sceglie i Revisori in forma esclusivamente collegiale e tenendo conto dei potenziali conflitti di interesse di cui fosse a conoscenza;

5.4. I conflitti di interesse fra gli Autori e i Revisori sono prevenuti dall'assoluto anonimato reciproco della processo di revisione.

5.5. La Direzione sospende il Revisore dal Comitato di Valutazione per un periodo di due anni in tutti i casi in cui, successivamente alla pubblicazione di un contributo, sia riscontrato che la revisione di una pubblicazione è stata influenzata da un conflitto di interesse del Revisore con l'Autore.

ARTICOLO 6. GESTIONE DELLE PRATICHE CONTRARIE ALL'INTEGRITÀ SCIENTIFICA

6.1. La Direzione e la Redazione si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti per la pubblicazione a persone diverse dall'Autore, dai revisori e dall'editore o stampatore, e si impegnano a non utilizzare per ricerche proprie i contenuti degli articoli non pubblicati senza l'espresso consenso scritto dell'Autore.

6.2. La Direzione si assicura che il materiale inviato durante la procedura di revisione rimanga strettamente confidenziale.

6.3. La Direzione giudica comunque non pubblicabili i contributi nei quali la Direzione medesima o il Revisore riscontrino pratiche contrarie all'integrità scientifica (ad es. il plagio, la riproduzione da lavori già editi senza virgolettato e/o menzione della fonte o la falsificazione di dati), salvo il caso in cui si tratti di fenomeni di rilievo estremamente limitato che vengono segnalati all'Autore per le opportune correzioni.

6.4. Se la Direzione rileva o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni o a pratiche contrarie all'integrità scientifica di cui al precedente paragrafo 6.3 successivamente alla pubblicazione, ne darà tempestiva comunicazione all'Autore e all'Editore ed intraprenderà le azioni necessarie per chiarire la questione e, ove riscontri la fondatezza del rilievo o della segnalazione, pubblicherà le rettifiche o le ritrattazioni che giudicherà opportune per rimediare.

ARTICOLO 7. PUBBLICITÀ DEL DIBATTITO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE

7.1. Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione, si sviluppi uno specifico dibattito scientifico sul contenuto di un particolare contributo, la Direzione si impegna a sollecitare l'elaborazione di contributi o di postille che diano conto di tale dibattito nella misura in cui la loro pubblicazione possa arricchire la riflessione e l'approfondimento scientifico relativamente agli argomenti che formano oggetto di dibattito.

7.2. Le lettere all'Editore o le postille ricevute che siano conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo 7.1 possono essere pubblicate anche senza essere sottoposti al procedimento di revisione.

ARTICOLO 8. SUPERVISIONE DEGLI ASPETTI ETICI DELLE PRATICHE DI RICERCA

8.1. La Direzione presidia l'osservanza dei profili etici con particolare riguardo:

8.1.1. ai principi di cui all'articolo 1;

8.1.2. al dovere proprio dovere di imparzialità di cui all'articolo 2.1;

8.1.3. ai doveri di vigilanza e correttezza dei revisori di cui all'articolo 2.4.5;

8.1.4. ai doveri degli Autori di cui all'articolo 3;

8.1.5. alla tutela della riservatezza e confidenzialità di cui all'art. 4.5.;

ARTICOLO 9. CONSENSI E LIBERATORIE

9.1. L'acquisizione dei consensi e delle liberatorie per la pubblicazione e l'accessibilità, anche in modalità aperta, di testi, dati, immagini, audio e video, si richiede che siano realizzati nel rispetto rigoroso della normativa in vigore in materia

ARTICOLO 10. POLITICHE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10.1. Si richiede che le politiche sulla proprietà intellettuale, comprese la gestione del copyright e le licenze di pubblicazione siano realizzate nel rispetto rigoroso della normativa in vigore in materia.